

*Fondazione Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione - Onlus*

Narratologia e Processo del Lavoro

Valeria Bedon
Laureata in Giurisprudenza

Tutor di riferimento

Dott.ssa Paola Bisio

2009

ABSTRACT

Nel lavoro che segue si sono esposti in breve i diversi modelli offerti dalla narratologia e dalle scienze semiotiche. Si è sottolineata poi la complessità della situazione processuale in cui testi e lettori (avvocati e giudice) agiscono su materiali viventi. Particolare attenzione è stata data ai vari modi di intendere l'interpretazione e il concetto di personaggio, per proporre infine un possibile utilizzo delle teorie narratologiche anche al processo del lavoro.

*“la coerenza narrativa, come si sa,
resta uno dei rari criteri di verità
che l'uomo abbia immaginato”*
Algirdas J. Greimas, Del Senso.

RIFLESSIONI PRELIMINARI SU NARRATOLOGIA E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

In qualunque campo della vita sociale, ed a maggiore ragione nell'ambito del diritto, l'uomo utilizza il linguaggio per descrivere i fatti della vita.

Secondo alcuni, la capacità di esprimersi rappresenta la caratteristica che distingue l'uomo dagli altri animali.

Poiché il linguaggio è il mezzo con il quale i fatti vengono raccontati ed anche percepiti, occorre elaborare uno statuto semiotico che consenta l'individuazione del senso nell'ambito della vitalità dei diversi campi in cui il linguaggio, anche quello scientifico, viene utilizzato.

Una caratteristica comune ai diversi tipi di processo (penale, civile, del lavoro, ecc.) mi sembra quella in cui i contenuti fattuali vengono espressi in comportamenti, si trasformano in racconti e pensieri descrivibili.

Una scienza del tutto differente rispetto alla disciplina processuale, ma che ci può fornire strumenti significativi di riflessione è la narratologia.

La narratologia si fonda sulle vicende di intersezione tra testo e lettore (agli inizi era focalizzata sul funzionamento del testo in quanto tale) e ciò con un ampio margine di posizioni, da quelle più decostruttiviste, che tengono in massimo grado il potere del lettore, a quelle più rispettose di un diritto del

testo, senza negare l'importanza delle operazioni soggettive che ogni lettore non può non compiere nelle sue strategie di lettura.

Il processo è il luogo nel quale vengono raccontate le due contrastanti versioni della medesima vicenda.

Ad esso si giunge ad esito di un eccesso di situazioni conflittuali che hanno determinato reazioni in opposte direzioni, conseguentemente anche le relative narrazioni rappresenteranno "romanzi" del tutto divergenti.

Uso il termine "romanzo" nella sua accezione di narrazione lunga in prosa, quale in effetti è la versione, sia dei fatti sia delle norme di diritto, fornita dalle parti. In altre parole, i fatti diventano romanzo, attraverso una serie di operazioni di manipolazione narrativa ai quali dovrebbe poi essere possibile dare un nome ed una disciplina.

Il processo però non è una narratologia, ma un metodo di risoluzione dei conflitti attraverso l'applicazione di norme condivise.

Ma di quali strumenti dispone l'avvocato?

Nella difesa di qualunque caso si aprono mondi che hanno a che fare con i protagonisti del romanzo, ma anche con la relazione attuale tra avvocati che narrano e giudice.

Incessante è dunque l'opera di tessitura e ritessitura narrativa che si svolge nel processo e che consente lo sviluppo narrativo del tema che urge alle parti.

Il centro di interesse è stato, in narratologia, quello relativo alla natura del senso e alle possibilità e ai limiti dell'interpretazione¹ in un gradiente - come già dicevo all'inizio - che riporta l'attenzione sul ruolo del lettore nel processo di produzione del senso, sino alle tesi decostruzioniste che autorizzano il lettore a produrre derive sempre crescenti di significato, sino a letture incontrollate e illimitate.

In questo procedere fondamentali sono state le posizioni relative al limite delle interpretazioni possibili, sottolineando come certe letture siano delle sovrainterpretazioni, ponendo cioè il problema della dialettica tra i diritti dei testi e i diritti dei loro interpreti.

Eco sottolinea che dire che un testo virtualmente non ha limiti non significa che ogni atto interpretativo possa avere un'esistenza felice e che tra

1 Umberto Eco, *Lector in Fabula*, 1990

l'intenzione dell'autore e l'intenzione dell'interprete va ricercata, esiste, l'intenzione del testo.

I criteri per risalire a tale intenzione del testo vengono così indicati:

- a) criterio di coerenza (individuazione del topic che consente di stabilire le isotopie pertinenti)
- b) criterio di economia (non eccedere in stupore e meraviglia inseguendo dettagli che non fanno sistema).

L'interpretazione dei racconti nello svolgersi del processo ha dunque la caratteristica di codeterminare un testo, anche secondo il modo di porsi dell'interprete.

Diversi possono essere gli approcci ed i metodi: secondo l'approccio strutturale si può immaginare la neutralità di un giudice interprete, che deve svelare un testo già esistente e andato perduto; secondo l'approccio più orientato alla realtà delle narrazioni, si finisce per credere alla possibilità di una lettura neutra della realtà.

In quest'ottica, il Tribunale diviene matrice di storie possibili.

In questo senso è esemplare anche il doppio film di Peter Howitt, *Sliding Doors* (1997), la cui trama è costruita su una serie di bivi narrativi che determinano lo sviluppo successivo della vicenda secondo una rete di continue biforcazioni narrative: se il personaggio A avesse fatto X, sarebbe successo questo; se invece avesse fatto Y, l'esito sarebbe stato un altro. Ed ogni ramo si sdoppia di nuovo, secondo un divertente gioco di possibilità proiettate in avanti verso il futuro e all'indietro verso il passato.

Appare evidente la differenza tra la gestione dei mondi possibili, nella narrazione letteraria ed in quella processuale.

Attingendo dalla semiotica di A. J. Greimas la costruzione dei fatti in giudizio non è che la ricerca del senso delle storie che vengono narrate. Secondo questa teoria, che utilizzerò come elemento di base della mia indagine, anche se diversi altri studiosi hanno approfondito e parzialmente modificato il modello proposto da Greimas, è possibile definire una narrativizzazione della pragmatica processuale.

Con il termine narrativizzazione va da sé che l'interesse si colloca sui procedimenti narrativi che compongono il diritto rendendo così possibile

una lettura del sistema giuridico nel senso della molteplicità e della complessità delle pratiche legate alla significazione.

I fatti umani, pur nella grande varietà di forme attraverso le quali si manifestano, rispecchiano, il più delle volte in modo costante, alcuni determinati “ruoli²”.

Il ruolo rappresenta quella particolare caratterizzazione che connota l'individuo/personaggio mettendo gli ascoltatori nelle condizioni di formarsi, in prima istanza, un giudizio attraverso un meccanismo di stereotipizzazione.

Il meccanismo di stereotipizzazione può dare risultati produttivi se, all'interno della narrazione (o più propriamente in questo ambito della storia) si tengono distinti il piano della struttura da quello dei contenuti. Occorre pertanto domandarsi quale relazione intercorra tra i contenuti della narrazione e la loro manifestazione.

In base al modello greimasiano dunque occorre considerare la suddetta relazione sotto un triplice aspetto: un primo requisito di natura generale che assicuri la struttura elementare della significazione, un secondo che assicuri il carattere di tipizzazioni socialmente riconoscibili alle storie ed un terzo, il livello proprio della manifestazione, che rappresenta la specifica storia così come viene narrata.

In sostanza tale modello propone la centralità delle storie come socialmente riconoscibili, le quali producono senso là dove sono soddisfatte le condizioni narrative dal punto di vista del sintagma narrativo.

Requisito comune delle storie, perché il processo appena descritto abbia luogo, è che esse siano dotate di coerenza narrativa e dunque siano credibili³.

Tanto vale, a maggior ragione, nell'ambito giudiziario dove non è possibile provare la verità dei fatti che fondano il discorso, ma è possibile ritenere i fatti narrati più persuasivi di altri e quindi in ultima analisi consentire la formazione di un giudizio attraverso la pragmatica dell'enunciazione. Pertanto il criterio della credibilità deve essere inteso in modo che,

² Il termine “ruolo” è in questo caso utilizzato nella stessa accezione con la quale era stato originariamente definito da V. Propp.

³ Lance Bennett e Martha Feldman, *Reconstructing Reality in the Courtroom*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1981.

coinvolgendo sia il livello semantico, sia quello pragmatico, le storie risultino investite di validità perché si avvicinano a modelli collettivamente riconosciuti.

Infatti, secondo l'applicazione che fin qui si è detta delle teorie narratologiche al processo giudiziario, il giudizio finale reso dal giudice è il frutto della riconoscibilità sociale delle storie narrate a discapito di una pretesa normatività dell'intero sviluppo della vicenda processuale.

Il punto di approdo dovrebbe infine essere quello per il quale fatto e diritto, lontano dal tradizionale sillogismo formalistico, si pongono sullo stesso piano e cioè quello della struttura narrativa: credibilità del fatto narrato, dunque, ma anche credibilità o livello di riconoscibilità sociale della norma invocata⁴.

Il caso che segue sarà in quest'ottica trattato non sotto l'aspetto delle divergenze di fatto alle quali corrispondono altrettanto diverse conseguenze di legge, ma sotto l'aspetto di "romanzi" destinati in modo diverso ad essere creduti.

La decisione giudiziaria infatti sarà l'esito di variabili di tipo sia legale (determinata cioè dalle norme sostanziali e procedurali effettivamente applicabili al caso), ma anche e soprattutto di variabili extra-legali⁵ che afferiscono ad elementi del tutto estranei alla disciplina giuridica e possono riguardare l'orientamento politico, socio-ideologico del giudice, le sue personali esperienze di vita, ed anche la maggiore o minore "simpatia" suscitata dal soggetto narrante. Con il termine "simpatia" non si intende naturalmente il puro aspetto sentimentale, ma il possibile contributo che essa può fornire alla verosimiglianza della storia.

Una ulteriore riflessione merita il concetto di personaggio. Cioè come quest'ultimo deve essere considerato per statuto e funzione nel contesto del racconto.

In narratologia si può distinguere un orientamento più tradizionale che è quello della cosiddetta critica psicologista che studia il carattere e le azioni

⁴ B. Jackson, *Law, Fact and Narrative Coherence*, Liverpool, Deborah Charles Publications, 1988.

⁵ G. Gulotta, *Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico*, Giuffrè, 2002

dei personaggi letterari come se si trattasse di persone in carne ossa, quali si potrebbero incontrare nella realtà esterna al romanzo.

Un secondo, più recente indirizzo, che dai formalisti russi giunge fino alle varie correnti dello strutturalismo, persegue lo studio oggettivo del testo letterario come entità autonoma e considera il valore del personaggio per il posto che occupa all'interno della struttura testuale e per la funzione che svolge nello sviluppo della trama.

Una terza prospettiva è quella che mette l'accento sulla relazione fra il testo, depositario e veicolo di intenzioni comunicative dell'autore, e il lettore, chiamato ad una cooperazione attiva che va ben oltre la semplice ricezione e decodificazione di messaggi.

Anche il personaggio prende corpo e significato in quest'incontro, ogni volta rinnovantesi, tra ciò che è contenuto nel testo e l'apporto costruttivo del lettore.

Da queste premesse, prendo spunto per riflettere sullo statuto dei personaggi evocati in udienza, nel dialogo tra avvocati e giudice, dal punto di vista di differenti posizioni teoriche.

Seguendo le suggestioni di un certo parallelismo con i tre modelli narratologici sopra accennati e operando alcune semplificazioni, ho delineato un'analogia, possibile tripartizione anche per le esperienze processuali.

Nel modello strutturale i personaggi menzionati in udienza corrispondono prevalentemente a persone storiche del mondo esterno con cui le parti hanno avuto a che fare ed in relazione alla vicenda della quale si discute nel processo. In quanto tali vengono riproposti nella narrazione processuale, dando al giudice la possibilità di intervenire nelle dinamiche riportate dalle parti. Il riferimento all'attuale oggetto del contendere serve soprattutto a precisare meglio la natura di tale conflitto e il ruolo che vi giocano le condotte delle parti.

Nel secondo modello proposto dalla narratologia, il giudice tende a trattare i personaggi riportati dalle parti, le loro condotte e le loro funzioni all'interno della vicenda processuale, come attori del testo letterario inscenato dalle difese. Il lavoro di decodificazione, che il giudice opera, consiste nella ricostruzione, in termini realistici, di quanto è stato espresso in forma

letteraria. Egli dovrà dunque risalire dai personaggi manifesti e dalle loro vicissitudini ad una probabile versione dei fatti alla quale applicare la disciplina opportuna.

Particolare attenzione merita, a mio avviso, il terzo modello in ordine al quale i personaggi del processo si possono considerare frutto dell'aggregazione di elementi eterogenei provenienti sia dalle parti sia dal giudice e sono correlati al funzionamento della loro relazione. Questo modello, pur non trascurando i significati messi in luce dai modelli precedenti, valorizza la funzione espressiva che il personaggio può svolgere nel rappresentare ciò che dal giudice si desidera ottenere e pertanto assume notevole rilievo anche tutto quanto concerne l'atmosfera emotiva delle singole udienze che si va delineando non necessariamente ad opera dei soli narratori (avvocati), ma anche con il contributo narrativo del giudice.

Il personaggio diventa così paragonabile ad una immagine tridimensionale che si anima nella relazione tra i soggetti dell'udienza e che con il suo mutare di stati esprime quanto sta avvenendo a livello di scambi emotivi tra giudice, parti ed avvocati.

Una tale ottica presuppone l'esistenza di un naturale bisogno di comunicazione e contatto che spinge le menti a cercare di rappresentarsi l'esperienza del loro incontro e che possono rivelarsi preziosi per fare un po' di luce su quelle che sono le inevitabili zone cieche nella visione d'insieme del giudice.

Questo modello è secondo me, particolarmente utile laddove è necessario costruire un tessuto di alfabetizzazione condivisa dell'oggetto della discussione come premessa ad ogni ulteriore lavoro interpretativo nel senso classico e processuale del termine.

Lo specifico valore di queste figure del dialogo si evidenzia nella pratica processuale allorché esse emergono dopo un periodo di apparente incomunicabilità, costituendo un significato intorno a cui parti e giudice riescono a intrecciare insieme, a quattro mani, un nuovo testo-racconto che aggrega elementi emotivi, frammentari, non altrimenti comunicabili.

Le teorie sin qui davvero brevemente riassunte sono state storicamente applicate soprattutto al processo penale; cercherò in questo lavoro di

dimostrare come in realtà esse siano a fondamento anche della disciplina giuslaburistica.

NARRATOLOGIA DELLE VESSAZIONI: IL CASO

Alessandro è stato assunto dalla società Fiore con contratto di formazione lavoro nel marzo del '97. La Fiore occupa circa 120 dipendenti e Alessandro era impiegato al reparto hi-fi. Dopo 24 mesi il contratto di formazione lavoro veniva convertito in contratto a tempo indeterminato. I primi 5 anni del rapporto di lavoro si svolgevano senza alcun problema di rilievo, ma dal quinto è iniziata una serie di contestazioni disciplinari, conclusesi con il licenziamento, che riassumo, per ragioni di chiarezza espositiva, nella tabella che segue:

DATA	MOTIVO CONTESTAZ.	GIUSTIFICAZ. TEMPESTIVE	SANZIONE
19/7/02	Cattive maniere con un cliente in orario di chiusura	Nega ogni addebito	Nessuna
27/12/02	Mancata custodia chiavi vetrina => furto fotocamera	Nega di essere stato in possesso delle chiavi	Nessuna
13/11/03	Furto 12 ricariche per cellulare	Nega il furto e dichiara che le ricariche non si trovavano nemmeno nel suo reparto	Nessuna
27/11/03	Furto di un GSM/GPRS	Nega il furto	Nessuna
19/12/03	Furto di 5 cell.	Nega il furto e aggiunge che nel proprio negozio non c'è alcun sistema di controllo e sorveglianza	Nessuna
27/2/03	contestazione disciplinare per assenza ingiustificata del 26/2		
28/2/03	contestazione disciplinare per	Si giustifica ricordando che	19/3/03 1 giorno di sospensione

	assenze ingiustificate del 27/2	aveva avvisato che si sarebbe recato al funerale di un parente	dalla retribuzione con obbligo di lavoro
28/2/03	contestazione disciplinare per assenze ingiustificate del 28/2		
23/3/04	Mancata effettuazione cambio di prezzo	Dichiara che nessun documento recante la variazione di prezzo era arrivato al reparto	Nessuna
14/4/04	Furto telef. Cell.	Nega il furto e sottolinea di non essere l'unico addetto presso il reparto dove è avvenuto il fatto	Nessuna
21/7/04		Il lavoratore, visto il clima, impugna le dimissioni in bianco che la società gli ha fatto firmare all'atto dell'assunzione	
15/7/04	Furto telef. Cell	il 23/7/04 si giustifica tramite legali, impugna la sanzione del 19/3 e contestualmente richiede la restituzione E 650,00 trattenuti indebitamente	(28/9/04) 1 giorno di sospensione dalla retribuzione con obbligo di lavoro
24/8/04	Assenza ingiustificata dal lavoro alle ore 18.00 del 21/7/04	Il ricorrente si era recato a spedire il fax recante l'impugnazione delle dimissioni in bianco	Nessuna
17/9/04	Contestazione della impugnazione delle dimissioni in bianco	Giustificazioni tramite legali	(4/10/04) 8 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il ricorrente impugnava detta sanzione e esperiva tentativo

			obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc
18/10/04	Prezzo errato	Giustificazioni tramite legali: il ricorrente era in ferie il giorno del fatto	Nessuna
18/10/04	Mancata variazione di prezzo	Giustificazioni tramite legali (non gli era stato comunicato di effettuare alcuna variazione di prezzo)	Nessuna
28/10/04 h. 12,55	Contestazione disciplinare per essersi allontanato arbitrariamente dal lavoro	Il ricorrente si era recato alla DPL (la cui convocazione era naturalmente nota anche alla società) per l'impugnazione della sanzione irrogata per la giornata del 15/7	
28/10/04 h. 15,40	Estromissione verbale dal luogo di lavoro al rientro del ricorrente dopo la convocazione presso la DPL	Alle 17,17 il ricorrente si recava a spedire a mezzo fax il licenziamento orale e si metteva a disposizione	
28/10/04 spedita il 29/10 alle h. 9,49	Licenziamento scritto a mezzo raccomandata per <i>“avere abbandonato arbitrariamente il luogo di lavoro in data 28/10”</i>		
29/10/04 h. 9,52	Invio tramite raccomandata del libretto di lavoro recante la cessazione dello stesso		
29/10/04 h. 13,19	Contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal		

	lavoro il giorno 28/10		
--	---------------------------	--	--

IL “ROMANZO” DEL LAVORATORE

In sede di ricorso ex art. 414 cpc la narrazione logico-giuridica a fondamento delle domande poste al giudice è partito dall’epilogo dell’intera vicenda e cioè dal licenziamento disciplinare intimato al ricorrente. Successivamente si sono affrontati i profili di illegittimità e nullità delle tre sanzioni comminate, nonché quelle in merito alle trattenute operate sulla retribuzione.

In ultimo si sono esposti gli elementi di diritto a dimostrazione di quanto tutti gli atti sopra detti (e cioè il licenziamento, le sanzioni e le trattenute sulla retribuzione, ma anche quelle contestazioni disciplinari alle quali non è seguita alcuna sanzione) fossero, non soltanto illegittimi per violazione delle norme che li regolamentano, ma anche illeciti per il loro carattere vessatorio, con la conseguenza che oltre al risarcimento del danno patrimoniale veniva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in ragione della lesione di beni della persona riconosciuti e protetti dall’ordinamento ed in particolare dalla Costituzione della Repubblica.

L’argomentazione narrativa partiva dunque dall’osservazione del licenziamento e dalla sua illegittimità.

Esso veniva senza dubbio configurato come licenziamento disciplinare sia per stessa affermazione della Fiore (che motivava l’atto di recesso come “*provvedimento disciplinare*”), sia in considerazione del fatto che l’atto espulsivo veniva giustificato sulla base di un comportamento colpevole del lavoratore (l’abbandono del posto di lavoro) e cioè di una circostanza afferente la sfera soggettiva e comportamentale dello stesso.

Essendo quindi pacifico che si trattava di licenziamento disciplinare si è proceduto a verificare il rispetto della normativa di riferimento e si rilevava la violazione della norma di garanzia del diritto di difesa di cui al comma 2 dell’art. 7 L. 300/70; norma che prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore – compreso, a maggior ragione quello espulsivo, senza la preventiva

contestazione in forma scritta (*ad substantiam*) dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione datata 28/10/04 relativa al fatto di essersi arbitrariamente allontanato dal posto di lavoro "in data odierna" non può dunque essere considerata preventiva rispetto al licenziamento.

Infatti il provvedimento è stato concepito lo stesso giorno della presunta infrazione (e spedito il giorno dopo alle 9 solo per ragioni di orario di apertura degli sportelli postali) ed inoltre il provvedimento espulsivo e la contestazione disciplinare risultano atti del tutto separati l'uno dall'altro. Tanto si ricava dal fatto che la Fiore, il giorno successivo al licenziamento, ha nuovamente contestato disciplinarmente (a quel punto già licenziato) l'assenza ingiustificata del giorno precedente. Sembra quasi che la Fiore abbia in quelle ore vissuto una sorta di sdoppiamento della personalità: mentre dott. Jekyll poneva in essere due contestazioni disciplinari, mister Hide licenziava il lavoratore e gli restituiva il libretto di lavoro.

Ed in effetti è curioso che le due contestazioni rechino – quanto meno in apparenza – una sottoscrizione diversa da quella del licenziamento e della restituzione del libretto di lavoro.

Quanto alla rilevanza disciplinare degli addebiti si è parimenti sostenuta la loro infondatezza nel merito.

Infatti, la mattina del giorno incriminato il lavoratore non aveva affatto abbandonato arbitrariamente il luogo di lavoro, ma si era recato presso la DPL per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione relativo alla sanzione della sospensione comminatagli in precedenza.

La circostanza, tra l'altro, era ben nota alla Fiore che era stata parimenti convocata, oltre al fatto che il lavoratore aveva chiesto il permesso per potere esercitare il suo diritto.

In ogni caso è evidente che tanto non rileva da un punto di vista disciplinare stante che il lavoratore stava esercitando un legittimo diritto riconosciuto dalla Costituzione e cioè quello di compiere gli atti necessari (anzi obbligatori) all'azione in giudizio.

L'attenzione del giudice è poi stata richiamata sulla palese sproporzione tra la sanzione espulsiva e la pretesa infrazione, tra l'altro nemmeno ravvisabile.

Per concludere sull'illegittimità e per fornire al giudice una prima indicazione sulla richiesta di risarcimento del danno esistenziale, si poi è sottolineato il carattere vessatorio del licenziamento.

Tale caratteristica determina la nullità dell'atto per illiceità dell'unico motivo posto a fondamento dell'atto unilaterale (cioè la finalità vietata dall'ordinamento per contrarietà a norma imperativa, a principi dell'ordine pubblico o del buon costume ovvero perché diretta ad eludere, mediante l'atto, una norma imperativa).

A fondamento del carattere vessatorio del provvedimento di recesso è stato sufficiente indicare, poiché tanto bastano, le diciassette contestazioni disciplinari degli ultimi due anni e la sanzione di 8 giorni di sospensione dalla retribuzione e dal lavoro ad esclusivo carattere ritorsivo inerente all'impugnazione delle dimissioni in bianco.

Nella stessa direzione sono state interpretate le due sanzioni di 1 giorno di sospensione dalla retribuzione (ma non dal lavoro!) che in realtà non stanno - per così dire - né in cielo né in terra. Infatti nessuna norma, nemmeno del ccnl applicato, prevede tale sanzione.

Logica conseguenza, infine, di tutto quanto sin qui sostenuto, è stata la richiesta di risarcimento del danno esistenziale. Il continuo ripetersi delle contestazioni disciplinari, scadenzate secondo un preciso calendario che non lasciasse tregua al lavoratore, non può non fare pensare ad una strategica scelta aziendale. Tutto ciò appare a maggior ragione evidente dato l'impeccabile comportamento tenuto dal lavoratore durante i precedenti anni.

Si era quindi chiesto il risarcimento del danno sofferto dal lavoratore per le vessazioni subite nel corso degli ultimi due anni del rapporto di lavoro, vale a dire dall'inizio del comportamento vessatorio, con la prima contestazione disciplinare, sino al suo scellerato epilogo.

IL "ROMANZO" DELLA SOCIETA'

Nella memoria difensiva gli avvocati dell'azienda non hanno potuto né hanno del resto provato a modificare i fatti, per i quali si rimanda dunque alla tabella precedente, ma hanno dato una lettura degli stessi in chiave

naturalmente opposta. In altre parole gli stessi fatti hanno costituito il supporto ad un totale rovesciamento della vicenda.

Anche in questo caso l'argomentazione è partita dall'epilogo della vicenda e dalla qualificazione del tipo di licenziamento intercorso.

La società ha negato che si trattasse di un licenziamento avente natura disciplinare sulla base del fatto che, quale che fosse il *nomen* attribuito ad un atto, si deve piuttosto valutare l'effettiva natura dello stesso.

Ed infatti si è sostenuta la natura di licenziamento per giusta causa quale esito del venir meno del rapporto di fiducia in conseguenza della gravità dei fatti occorsi.

In particolare l'azienda ha posto a fondamento dell'atto di recesso in tronco, cioè senza preavviso, la norma di cui all'art. 2119 c.c. che legittima detto recesso ogni qualvolta si verifichi una "*causa che impedisca la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro*".

Esso costituisce in effetti il prevalente, se non esclusivo, rimedio all'inadempimento del lavoratore.

I fatti intercorsi negli ultimi due anni hanno costituito infatti gravissimo inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

Si veda in particolare la mancata custodia delle chiavi degli armadietti contenenti oggetti di valore quali telefoni cellulari, le numerose assenze ingiustificate o quanto meno non anticipatamente comunicate, ma soprattutto la contestazione delle cosiddette dimissioni in bianco che il lavoratore del resto non ha potuto provare e che infatti non sono mai state fatte sottoscrivere al lavoratore.

La decisione di estromettere il lavoratore dal posto di lavoro è stata infine tanto repentina a causa della necessità di non prestare ulteriore acquiescenza al comportamento da anni in atto.

La prestazione di lavoro oggetto fondamentale dell'obbligazione, si caratterizza e si distingue da qualsiasi altro rapporto obbligatorio, per la particolare intensità del coinvolgimento della persona.

L'implicazione della persona nel rapporto di lavoro è presa in considerazione dall'ordinamento giuridico per prevenire situazioni di pericolo, vale a dire inesattezza della prestazione, offesa al patrimonio

dell'azienda, che si presume potrebbero moltiplicarsi proprio in ragione del contatto personale fra le parti nel corso del rapporto di lavoro.

A questi fini il legislatore ha delineato il cosiddetto obbligo di diligenza e obbedienza di cui all'art. 2104 c.c., che il lavoratore in questione ha dimostrato di avere ottemperato.

La diligenza deve essere intesa come criterio normativo predeterminato di valutazione dell'esattezza dell'adempimento della prestazione dovuta dal lavoratore.

In particolare per giurisprudenza consolidata si ritiene disatteso l'obbligo di diligenza quando il lavoratore rifiuti o anche semplicemente non esegua, ingiustificatamente, di eseguire le prestazioni che gli sono state assegnate (il riferimento è alle occasioni nelle quali egli non ha eseguito la variazione di prezzo, ed alla mancata custodia dei beni in vendita presso l'esercizio commerciale nel quale era impiegato con la conseguente perdita da parte dell'azienda, nonché alle diverse assenze ingiustificate).

Le "distrazioni" del lavoratore in questo caso hanno finito con l'incrinare in modo irreparabile il vincolo di fiducia necessario alla prosecuzione del rapporto, ed hanno anche comportato danni materiali all'azienda.

Inoltre, la giusta causa di licenziamento non richiede l'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, ma sussiste là dove determinati fatti o accadimenti, anche esterni all'area dell'adempimento contrattuale strettamente inteso, siano tali da incrinare il legame di fiducia che dovrebbe indefettibilmente caratterizzare il rapporto di lavoro.

Per mero scrupolo difensivo, poi, si è voluto escludere che potesse in verità trattarsi di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo stante che i comportamenti erano di entità tale da riflettersi non in un giudizio probabilistico sull'esattezza dei futuri adempimenti, ma in una ragionevole valutazione definitivamente negativa sull'attitudine del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Tanto si giustifica con la ripetitività con la quale le cosiddette "inesattezze" si sono manifestate. In modo, cioè, costante per la durata di ben due anni.

In ultima istanza è stato sostenuto, anche se non veniva richiesto il corrispondente risarcimento, un danno all'immagine.

La società ha infatti ripetutamente sottolineato come i comportamenti per così dire “negligenti” del lavoratore si siano inevitabilmente riflessi sui clienti abituali del negozio presso il quale egli era impiegato.

Il riferimento è alle “*cattive maniere*” con le quali il lavoratore si era rivolto ad alcuni clienti in prossimità dell’orario di chiusura, la stessa impugnazione di fantomatiche dimissioni in bianco, mai fatte sottoscrivere, e le numerose assenze ingiustificate dal luogo di lavoro che hanno determinato una carenza di personale a disposizione del pubblico.

In conclusione, poi, è stato fatto qualche breve cenno alla gran quantità di contestazioni, alle quali non è seguita alcuna sanzione, come argomento che avrebbe dovuto definitivamente sgomberare il campo da ogni equivoco sulla pretesa vessatorietà della politica aziendale.

IL “ROMANZO” DEL GIUDICE

Il giudice, terzo e *super partes* dal punto di vista strettamente processuale, non è poi così “altro” dagli altri soggetti ai nostri fini narratologici, ed al termine del procedimento ha raccontato un romanzo parzialmente diverso, appunto terzo (!) e autonomo, rispetto a quelli proposti dalle parti.

E’ pur vero comunque che per larga parte ha in verità accolto le richieste del lavoratore.

Il giudice ha in primo luogo escluso che il caso oggetto del procedimento fosse un caso di licenziamento per giusta causa in ragione del fatto che al provvedimento di recesso sono state riconosciute tutte le caratteristiche proprie della più grave delle sanzioni disciplinari, appunto quella espulsiva.

Non solo, stante la natura disciplinare del provvedimento, ha dichiarato lo stesso illegittimo per la violazione delle norme poste a tutela di tale istituto e conseguentemente ha condannato la società Fiore alla reintegrazione del dipendente (date le dimensioni dell’azienda), al risarcimento del danno sofferto nella misura massima richiesta ed al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali perduti dalla data del recesso a quella della reintegrazione.

Sulla medesima linea è stata decisa l'illegittimità delle diverse sanzioni comminate al lavoratore ed anche delle trattenute del tutto arbitrariamente operate sulla sua retribuzione.

Infine, il giudice ha ritenuto il carattere vessatorio di tale licenziamento, prodotto delle contestazioni e relative sanzioni inflitte al lavoratore, ed ha pertanto concesso il risarcimento del danno non patrimoniale.

Ma secondo la "storia" del giudice il comportamento vessatorio in senso vero e proprio è iniziato solo a fare data dal 24/8/2004, vale a dire a partire dalla contestazione disciplinare relativa all'assenza ingiustificata dal lavoro quando il lavoratore si era recato, per qualche minuto, a spedire il fax contenente l'impugnazione delle dimissioni in bianco.

A partire da questo momento vi è stata una vera e propria escalation persecutoria ai danni del ricorrente.

Il carattere vessatorio è stato individuato nell'assoluta mancanza di fondatezza degli addebiti (per esempio quella del 24/8 in quanto riferita ad un momento nel quale il lavoratore stava esercitato un proprio sacrosanto diritto), nella loro illogicità (come la contestazione del 28/10 in ordine ad una pretesa assenza ingiustificata quando entrambe le parti erano state convocate dinnanzi alla DPL, fatto ovviamente ben noto alla società e che rappresenta un preciso diritto del lavoratore) per concludersi con la assurda gestione del recesso.

In conclusione quindi il giudice ha quantificato il risarcimento del danno non patrimoniale solo in ordine agli ultimi due mesi del rapporto di lavoro.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Gli studi di narratologia più recenti si sono divisi attorno a due filoni principali di pensiero in ordine ai quali individuare l'origine della dinamica delle storie narrate.

Semplificando al massimo la questione, alcuni hanno sostenuto che qualsiasi tipo di lettura di un testo letterario sia perfettamente legittima, poiché il testo è di per sé una traccia che va integrata e fatta vivere, in qualunque modo. Altri hanno invece affermato che ciò che conta non è solo l'intenzione del lettore, quanto l'intenzione dell'opera in sé: il testo ha nella

sua struttura determinati elementi che autorizzano una lettura o ne vanificano un'altra.

La prospettiva processuale, che qui interessa, dovrebbe collocare l'attività di decodificazione in una zona a metà tra le due posizioni: il presupposto fondamentale è reader oriented, nel senso che qualsiasi chiave può essere utilizzabile e legittima.

Il contesto processuale poi rende più produttiva la prima posizione, nel senso che le linee guida preferenziali in cui collocare la propria lettura vengano rinvenute nel testo e nel contesto del processo e non nelle categorie giuridiche predeterminate dal giudice.

Ma ritornando, in fine, al caso del quale si è vista la competizione narrativa delle diverse versioni, non credo che occorran particolari riflessioni in ordine a quanto è fin troppo evidente da sé ad una prima lettura.

Stanti i medesimi fatti, le tre storie hanno punti in comune ma esiti, argomenti e sviluppi personali e diversi. Tutte le versioni della vicenda di cui si è parlato presentano gli stessi elementi di coerenza narrativa, anche se nella versione del giudice, che pure appare di quasi totale accoglimento delle domande del lavoratore, vi è una differenza che non può essere interpretata solo sotto il suo profilo quantitativo. L'aver infatti accertato il carattere vessatorio del licenziamento sembrerebbe in sintonia con quanto prospettato dalla difesa del lavoratore, ma il giudice in verità lo ha motivato, come si è visto, ben diversamente.

Le divergenze degli esiti e dell'interpretazione dei fatti derivano, spesso, da fattori di tipo prevalentemente extra-legale.

Come si è detto nel primo paragrafo, larga parte degli studiosi di semiotica giuridica ha assunto come punto di partenza delle rispettive analisi il concetto di riconoscimento, vale a dire la possibilità di associare l'enunciato/discorso a qualcosa che fa parte di ciò che è già conosciuto. Ma questo inevitabilmente significa attribuire un significato psicologico, e non più dunque solo semiotico, al termine riconoscimento. E cioè significa concepirlo come l'esito del confronto tra ciò che si presenta alla soglia sensoriale e ciò che l'esperienza ha depositato nella memoria.

Nel momento in cui il mondo esterno, vale a dire il luogo dei fatti che devono essere accertati, nel suo continuo divenire spazio-temporale è riconosciuto, altro non è che un mondo interpretato.

Tale interpretazione si forma in base alle possibilità dell'interpretante: non è detto che le diverse esperienze di due individui debbano portare a riconoscimenti omogenei.

Conseguentemente risulta alquanto problematico parlare di percezioni pure, avalutative ed oggettive, essendo queste inevitabilmente cariche di attribuzioni di senso pregiudiziali e di scotomizzazioni automatiche, cioè processi difensivi per i quali determinati aspetti della vita ambientale o di se stessi non vengono volutamente percepiti.

Pertanto, se da un lato si è evidenziato il significato semiotico del termine riconoscimento, quale meccanismo che conduce alla decisione finale del giudice, dall'altro si è voluto richiamare l'attenzione sul significato psicoanalitico dello stesso.

In questi termini la motivazione che conduce alla decisione finale del giudice segue un percorso che lo coinvolge in prima persona. La sua decisione non sarà pertanto solo il frutto di una coincidenza tra fatto riconosciuto e fatto narrato in senso greimasiano, ma anche il risultato del possibile incontro del vissuto delle parti, così come emerge dal tessuto esistenziale delle narrazioni (o dei rispettivi romanzi), con quello evocato in chi ascolta.

Quella che alcuni chiamano maggiore o minore "simpatia" verso una data storia e che ne determina in larga misura la credibilità, può quindi essere intesa nei termini di un maggiore o minore grado di empatia, intendendo con questa la capacità di immedesimarsi con gli stati d'animo e con i pensieri delle altre persone sulla base della comprensione dei loro segnali emozionali, dell'assunzione della loro prospettiva soggettiva e della condivisione dei loro sentimenti.

Il ragionamento giuridico non può dunque essere preso in considerazione solo in quanto tale, ma presupponendo il più ampio spettro delle relazioni, così come accade nel processo di accertamento, deve essere studiato come fatto umano.

La trattazione sin qui svolta ha mostrato la non eludibile apertura in direzione psicologica del discorso semiotico.

Nello studio semiotico dei fenomeni della comunicazione così come nello studio dei processi psicologici coinvolti nell'ambito processuale, o più precisamente della formazione della decisione finale da parte del giudice, appare infatti costante e ricorrente la presenza di una contraddizione di fondo che accompagna entrambi i percorsi.

Tale contraddizione nasce dal tentativo di sottoporre ad un preteso rigore scientifico un oggetto di indagine sfuggente, l'uomo, prodotto unico della propria storia, studiato e analizzato da altri uomini, in una commistione confusiva tra soggetto ed oggetto dell'indagine stessa.

Bibliografia

- BENNET, Lance e FELDMAN, Martha, *Reconstructing Reality in the Courtroom*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1981.
- ECO, Umberto, *Lector in Fabula*, Milano, Bompiani, 2001.
- GREIMAS, Aljirdas, Julien, *Du Sense*. Trad. it Agosti, Stefano, *Del Senso*, Milano, Bompiani, 1996.
- JACKSON, Bernard, *Law, Fact and Narrative Coherence*, Liverpool, Deborah Charles Publications, 1988.
- JACKSON, Bernard, *Making sense in Law: Linguistic, Psychological and semiotic Perspectives*, Liverpool, Deborah Charles Publications, 1996.
- GULOTTA, Guglielmo, *Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico*, Milano, Giuffrè, 2002.
- GULOTTA, Guglielmo, *Processi penali e processi psicologici*, Milano, Giuffrè, 2009.
- GULOTTA, Guglielmo, *Il vero e il falso mobbing*, Milano, Giuffrè, 2007.

